

Causa C-190/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

7 marzo 2024

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Francia)

Data della decisione di rinvio:

6 marzo 2024

Ricorrente:

Coyote System

Resistenti:

Ministre de l'Intérieur et des outre-mer

Premier ministre

Oggetto e dati della controversia

- 1 La società Coyote System ha proposto dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) un ricorso per eccesso di potere diretto all'annullamento del decreto del 19 aprile 2021, n. 2021-468, recante applicazione dell'articolo L. 130-11 del code de la route (codice della strada) (in prosieguo: il «decreto impugnato»).
- 2 L'articolo L. 130-11 del codice della strada è stato introdotto dalla loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (legge del 24 dicembre 2019, in materia di mobilità). Tale legge mirava a prevenire, a fini di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di incolumità delle persone, i comportamenti elusivi di taluni controlli stradali agevolati dall'uso di servizi elettronici di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione, che consentono di prevedere un controllo stradale e, se del caso, sottrarvisi.

Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate

- 3 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico (in prosieguo: la «direttiva 2000/31»):

«1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra Stati membri.

2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società dell'informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziarie delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri».

- 4 A termini dell'articolo 2, lettera h), punto i), della medesima direttiva:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

(...)

h) “ambito regolamentato”: le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell'informazione o ai servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinati.

i) l'ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:

– l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica;

– l'esercizio dell'attività di servizi della società dell'informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore».

- 5 Ai sensi dell'articolo 3 della medesima direttiva:

«1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell'informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell'ambito regolamentato.

2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell'ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro.

(...)

4. Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione, in presenza delle seguenti condizioni:

a) i provvedimenti sono:

i) necessari per una delle seguenti ragioni:

– ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona;

– tutela della sanità pubblica;

– pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale;

– tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

ii) relativi a un determinato servizio della società dell'informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

iii) proporzionati a tali obiettivi;

b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell'ambito di un'indagine penale, lo Stato membro ha:

– chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;

– notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

(...))».

6 Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31, applicabile alla prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio:

«3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca una violazione o vi ponga fine nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime».

7 A termini dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31:

«1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite».

8 Ai sensi del considerando 26 della direttiva 2000/31:

«Gli Stati membri, conformemente alle condizioni stabilite nella presente direttiva, possono applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di procedura penale al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro tipo, necessari per l'individuazione e il perseguimento di reati penali, senza che vi sia la necessità di notificare alla Commissione siffatti provvedimenti».

9 Ai sensi del suo considerando 47:

«Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni».

10 Infine, ai sensi del suo considerando 48:

«La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite».

Disposizioni nazionali fatte valere

11 L'articolo L. 130-11 del codice della strada crea un dispositivo, che prevede la possibilità di vietare agli operatori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione di ridiffondere tramite tale servizio le informazioni trasmesse dagli utenti di detto servizio vertenti su taluni controlli stradali, qualora tale ridiffusione possa consentire agli altri utenti di sottrarsi a detti controlli stradali. I controlli stradali di cui trattasi sono tassativamente elencati, e riguardano motivi attinenti non solo alla sicurezza stradale, ma anche alla polizia giudiziaria quando sono ricercati gli autori di gravi infrazioni penali.

- 12 L'articolo L. 130-12 del codice della strada prevede le pene applicabili in caso di violazione degli obblighi associati al divieto di ritrasmissione.
- 13 Il decreto n. 2021-468 del 19 aprile 2021 (decreto impugnato) prevede le modalità di applicazione dell'articolo L. 130-11 del codice della strada, segnatamente per quanto riguarda la definizione delle vie o dei tratti di vie interessati dal divieto, le modalità di comunicazione con gli operatori di servizi elettronici di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione ai fini dell'attuazione di tale divieto, nonché le misure destinate a garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse a tali operatori.

Argomenti delle parti

A. Coyote System

- 14 La società Coyote System sostiene che il dispositivo di divieto di ritrasmissione precisato dal decreto impugnato violerebbe gli obiettivi della direttiva 2000/31. Essa sostiene che il decreto impugnato violerebbe la direttiva 2000/31 in quanto, da un lato, non sarebbe stato preceduto dalla procedura prevista all'articolo 3 di tale direttiva e imporrebbe agli operatori stabiliti al di fuori della Francia norme che limitano la loro libertà di prestazione di servizi in violazione di detto articolo, e, dall'altro, in quanto imporrebbe loro un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni da essi trasmesse, contrario all'articolo 15 della medesima direttiva.

B. *Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer (Ministro dell'Interno e dei Territori d'Oltremare)*

- 15 Il ministro de l'Intérieur et des outre-mer chiede il rigetto del ricorso. A suo giudizio, i motivi dedotti sarebbero infondati.

Motivazione del rinvio

- 16 Con sentenza del 9 novembre 2023, Google Ireland e a. (C-376/22, EU:C:2023:835), la Corte ha affermato, ai punti da 42 a 44 di tale sentenza, che «la direttiva 2000/31 si basa (...) sull'applicazione dei principi del controllo da parte nello Stato membro di origine e del reciproco riconoscimento, cosicché, nel quadro dell'ambito regolamentato definito all'articolo 2, lettera h), di tale direttiva, i servizi della società dell'informazione sono disciplinati unicamente nello Stato membro nel cui territorio sono stabiliti i prestatori di tali servizi» e ha concluso che, «[d]i conseguenza, da un lato, spetta a ciascuno Stato membro in quanto Stato membro di origine dei servizi della società dell'informazione disciplinare tali servizi e, a tale titolo, tutelare gli obiettivi di interesse generale menzionati all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2000/31» e che, «[d]all'altro lato, conformemente al principio del reciproco riconoscimento, spetta a ciascuno Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione di servizi

della società dell'informazione, non limitare la libera circolazione di tali servizi esigendo il rispetto di obblighi supplementari, rientranti nell'ambito regolamentato, che esso avrebbe adottato». Per tali motivi, la Corte ha dichiarato, al punto 60, che «l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 dev'essere interpretato nel senso che provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell'informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi, non rientrano nella nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione”, ai sensi di tale disposizione».

- 17 La soluzione da dare ai motivi dedotti dalla società Coyote System dipende dalle risposte che devono essere fornite alle seguenti questioni pregiudiziali. Il Conseil d'État (Consiglio di Stato) precisa che tali questioni sono determinanti per la soluzione della controversia che deve risolvere e presentano una seria difficoltà.

Questioni pregiudiziali

- 18 Il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) sospende il procedimento sul ricorso della società Coyote System fino a quando la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata sulle seguenti questioni:

a) Se il divieto, imposto agli operatori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione, di ridiffondere tramite tale servizio qualsiasi messaggio o indicazione emessi dagli utenti e atti a consentire agli altri utenti di sottrarsi a taluni controlli stradali debba essere considerato come rientrante nell'«ambito regolamentato» di cui alla direttiva 2000/31/CE laddove, qualora esso riguardi l'esercizio dell'attività di servizi della società dell'informazione, in quanto concerne il comportamento del fornitore, la qualità o il contenuto del servizio, esso non riguarda tuttavia né lo stabilimento dei fornitori, né le comunicazioni commerciali, né i contratti per via elettronica, né la responsabilità degli intermediari, né i codici di condotta, né la composizione extragiudiziale delle controversie, né i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri, e non verte quindi su alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione del suo capo II.

b) Se un divieto di ridiffusione, finalizzato ad evitare, in particolare, che persone ricercate per reati o delitti, o che rappresentano una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblici, possano sottrarsi a controlli stradali, rientri nell'ambito degli obblighi relativi all'esercizio dell'attività di servizi della società dell'informazione che uno Stato membro non possa imporre a fornitori provenienti da un altro Stato membro, benché il considerando 26 della direttiva precisi che essa non priva gli Stati membri della facoltà di applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di procedura penale al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro tipo, necessari per l'individuazione e il perseguimento di reati penali.

c) Se l'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE, che vieta l'imposizione ai fornitori di servizi di un obbligo generale di sorveglianza, eccettuati gli obblighi applicabili ad un caso specifico, debba essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di un dispositivo che si limita a prevedere che agli operatori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione possa essere imposto di non ritrasmettere puntualmente, nell'ambito di tale servizio, determinate categorie di messaggi o indicazioni, senza che l'operatore debba a tal fine venire a conoscenza del loro contenuto.

DOCUMENTO DI LAVORO